



Unifortune Asset Management SGR S.p.A.
Conflict of interests Policy

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2011

Introduzione

La presente politica di gestione dei conflitti di interesse (di seguito, anche la “*Policy*”) è stata redatta da Unifortune Asset Management SGR (di seguito anche, la “SGR” o la “Società”) con riferimento ai Servizi di gestione collettiva del risparmio e gestione di portafogli (di seguito, congiuntamente, “Servizi di gestione”) da essa prestati, ai sensi del Regolamento Congiunto Banca d’Italia – Consob del 29 ottobre 2007 (di seguito, anche il “Regolamento”), contenente, tra l’altro, disposizioni in materia di gestione dei conflitti di interesse, emanato a seguito dell’entrata in vigore della normativa di attuazione della Direttiva Mifid (2004/39/CE) in osservanza dell’art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza.

In particolare, ai sensi degli artt. 25 e 39 del Regolamento, la SGR è tenuta a formulare per iscritto, applicare e mantenere un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità, che impone di applicare le disposizioni del Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta nonché alla tipologia ed alla gamma dei servizi prestati.

Tale politica deve:

- a) consentire di individuare, con riferimento al Servizio di gestione di portafogli, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti, nonché, con riferimento al Servizio di gestione collettiva del risparmio, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR;
- b) definire, per entrambi i Servizi di gestione, le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

La SGR ritiene che l’identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere nella prestazione dei Servizi di gestione e sono suscettibili di danneggiare gli interessi dei Clienti e degli OICR gestiti siano, oltre che necessarie in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi dei Clienti, degli OICR gestiti e dei partecipanti agli stessi, di mantenere elevati standard qualitativi nello svolgimento delle

attività e di salvaguardare la SGR sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

La presente *Policy* è un documento ad uso esclusivamente interno. A partire dalle informazioni in essa contenute è redatta ed eventualmente aggiornata la descrizione di sintesi della politica adottata dalla SGR in materia di conflitti di interesse che deve essere fornita:

- ai Clienti del Servizio di gestione di portafogli, in tempo utile prima della prestazione del Servizio; nonché
- ai partecipanti in fase di commercializzazione degli OICR gestiti.

La presente *Policy* è monitorata su base continuativa dalla Funzione di *Compliance* (secondo quanto indicato nei successivi paragrafi), nonché sottoposta a revisione nel caso di variazioni riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i soggetti che operano in qualità di *advisor* e/o che prestano servizi in *outsourcing*, gli OICR gestiti, le linee di gestione, i servizi e le altre attività prestate dalla SGR.

Nella presente *Policy* la Società considera:

- **OICR gestiti:** gli OICR istituiti e/o gestiti dalla SGR;
- **Investitori:** i partecipanti agli OICR gestiti;
- **Clienti:** i soggetti ai quali è prestato il Servizio di gestione di portafogli;
- **Soggetti rilevanti:** (i) i componenti degli organi aziendali, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti della SGR; (ii) i dipendenti della SGR nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione del Servizio di gestione di portafogli e/o del Servizio di gestione collettiva del risparmio da parte della SGR; (iii) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del Servizio di gestione di portafogli e/o del Servizio di gestione collettiva del risparmio da parte della SGR;
- **Destinatari:** i Soggetti rilevanti e il Responsabile della Funzione di Revisione Interna;
- **Servizi di gestione:** il Servizio di gestione di portafogli e il Servizio di gestione collettiva del risparmio.

1. Principi generali

Nel presente paragrafo è fornito un quadro di sintesi dei principi generali della disciplina in materia di conflitti di interesse definita ai sensi del Regolamento.

Nella prestazione dei Servizi di gestione può definirsi “conflitto di interesse” qualunque situazione venutasi a creare in qualsiasi ambito o area organizzativa o operativa della SGR a seguito della quale la Società e/o soggetti ad essa collegati potrebbero essere indotti a svolgere la propria attività anteponendo all’interesse di un Cliente o di un OICR gestito l’interesse proprio, di uno o più Clienti o di altro OICR gestito, oppure anteponendo all’interesse degli Investitori l’interesse di un OICR gestito, in modo da danneggiare potenzialmente e/o materialmente gli interessi del Cliente, dell’OICR gestito o degli Investitori. Più precisamente, possono insorgere conflitti di interesse che la SGR è tenuta ad identificare:

- nella prestazione del Servizio di gestione di portafogli (art. 23 del Regolamento): (i) tra la SGR e/o singoli Soggetti rilevanti, da una parte, e i Clienti, dall’altra parte; nonché (ii) tra diversi Clienti;
- nella prestazione del Servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 37 del Regolamento): (i) tra la SGR e/o singoli Soggetti rilevanti, da una parte, e gli OICR gestiti e gli Investitori, dall’altra parte; (ii) tra Investitori e/o altri soggetti con i quali la SGR intrattiene rapporti d’affari, da una parte, e gli OICR gestiti, dall’altra parte; nonché (iii) tra diversi OICR gestiti.

In base agli artt. 24 e 38 del Regolamento, costituiscono indici potenzialmente rivelatori della sussistenza di conflitti di interesse, e devono pertanto essere valutate nell’ottica di identificare tali conflitti, le situazioni nelle quali la SGR, un Soggetto rilevante, un soggetto avente un legame di controllo diretto o indiretto con la SGR, oppure (nella prestazione del Servizio di gestione collettiva del risparmio) uno o più Investitori, si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno di un Cliente o a spese di un OICR gestito;
- b) abbiano, nel risultato del Servizio di gestione di portafogli o di gestione collettiva del risparmio o dell’operazione disposta per conto di un OICR gestito, un interesse distinto

- da quello del Cliente o dell'OICR gestito;
- c) abbiano un incentivo o un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello cui è prestato il Servizio o di altri OICR gestiti rispetto a quelli dell'OICR interessato;
 - d) svolgano la medesima attività del Cliente;
 - e) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dai Clienti o dagli Investitori, incentivi in connessione alla prestazione del Servizio di gestione di portafogli o di gestione collettiva del risparmio, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tale Servizio.

In relazione ai conflitti di interesse identificati per i Servizi di gestione la SGR è tenuta, in base agli artt. 25 e 37 del Regolamento, ad adottare idonee misure organizzative di gestione dei conflitti, in modo da evitare (relativamente al Servizio di gestione collettiva del risparmio) che il patrimonio degli OICR gestiti sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e agli Investitori. Tali misure, unitamente alle procedure che la SGR è tenuta ad implementare al proprio interno, devono garantire, inoltre, che i Soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse idoneo a ledere in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti o OICR (come nei casi di affidamento di più funzioni ai medesimi soggetti) siano posti in condizione di agire con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della SGR e all'entità del rischio che gli interessi dei Clienti o degli OICR siano danneggiati.

Al fine di garantire tale indipendenza la SGR è tenuta, in particolare, ad adottare, nel caso in cui lo ritenga appropriato in base al principio di proporzionalità e senza che ciò debba costituire requisito organizzativo imprescindibile, misure e procedure volte a (artt. 25 e 39 del Regolamento):

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra Soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti o OICR;
- b) garantire la vigilanza separata dei Soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli dei Clienti o implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono derivare situazioni

di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la SGR, di interessi in conflitto con gli OICR;

- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei Soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano derivare situazioni di conflitto di interesse;
- d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto rilevante svolge il Servizio di gestione di portafogli o il Servizio di gestione collettiva del risparmio;
- e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto rilevante al Servizio di gestione di portafogli e al Servizio di gestione collettiva del risparmio, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.

Nel caso in cui tali misure e procedure non assicurino l'indipendenza richiesta, la SGR è tenuta ad adottare misure e procedure alternative o aggiuntive appropriate a tal fine.

Qualora le misure e procedure adottate non risultino sufficienti o, comunque, non risultino possibile gestire i conflitti di interessi identificati in modo da assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti o di recare pregiudizio agli OICR gestiti e agli Investitori sia evitato, tale circostanza:

- per quanto concerne la prestazione del Servizio di gestione di portafogli, deve formare oggetto di un'informativa ai Clienti, prima della prestazione del Servizio o del compimento di specifiche operazioni, circa la natura e/o le fonti del conflitto (c.d. "discolore"), al fine di consentire ai Clienti di assumere una decisione informata sul Servizio o sull'operazione, tenuto conto del contesto in cui il conflitto si è manifestato (art. 23 del Regolamento);
- per quanto concerne la prestazione del Servizio di gestione collettiva del risparmio, deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della SGR ai fini delle deliberazioni necessarie ad assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti e degli Investitori (art. 37 del Regolamento).

La SGR è tenuta, infine, ai sensi degli artt. 26 e 40 del Regolamento, ad istituire ed aggiornare su base continuativa un registro (di seguito, anche "Registro dei conflitti" o "Registro") nel quale riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei Clienti e/o degli OICR gestiti.

2. Conflitti di interesse identificati alla data di adozione della Policy

Nel presente paragrafo sono riportati i conflitti di interesse individuati come rilevanti alla data di adozione e/o aggiornamento della presente Policy, intendendosi per “rilevanti” i conflitti di interesse idonei ad incidere negativamente sugli interessi dei Clienti e/o degli OICR gestiti. Tali conflitti sono stati identificati sulla base del vigente assetto organizzativo, operativo e societario della SGR. Nella loro identificazione, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, la SGR ha considerato le situazioni che danno origine a un conflitto tra:

- a) gli interessi della SGR, anche derivanti dalla prestazione congiunta di più servizi, o di uno o più Investitori o altri soggetti con i quali la SGR intrattiene rapporti d'affari, da una parte, e i doveri che la SGR ha nei confronti dei Clienti o degli OICR gestiti, dall'altra parte;
- b) gli interessi di due o più Clienti o OICR gestiti.

Per ciascun conflitto di interesse identificato è riportata una descrizione comprensiva dell'indicazione dei soggetti in capo al quale si è manifestato o potrebbe manifestarsi il conflitto (la SGR, Soggetto/i rilevante/i, soggetto avente un legame di controllo diretto o indiretto con la SGR, Investitore/i, più Clienti o OICR gestiti) e del Servizio di gestione interessato (Servizio di gestione di portafogli o Servizio di gestione collettiva del risparmio). A seguire sono indicate le misure organizzative adottate dalla SGR e, nei casi in cui non abbiano portata generale, gli specifici conflitti ai quali le stesse si riferiscono.

Qualora, al modificarsi degli interessi della SGR o dei Soggetti rilevanti o al verificarsi di mutamenti nell'assetto organizzativo, operativo o societario vigente, dovesse ritenersi che le misure organizzative e le procedure adottate siano divenute insufficienti ad eliminare il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti e/o degli OICR gestiti e degli Investitori, il Consiglio di Amministrazione della Società ha l'obbligo di assumere ogni decisione e determinazione conseguente.

Conflitti di interessi identificati

Conflitto n. 1

(Conflitto derivante dalla retrocessione di commissioni alla SGR da parte degli OICR oggetto di

investimento)

Nella prestazione del Servizio di gestione di portafogli e/o del Servizio di gestione collettiva del risparmio la SGR, e per essa i Soggetti rilevanti che svolgono attività inerenti i processi di gestione e/o che partecipano al Comitato Investimenti, potrebbero valutare di investire risorse inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti in ulteriori OICR che garantiscano retrocessioni commissionali alla SGR, privilegiandoli rispetto ad OICR che non garantiscano alcun tipo di remunerazione oppure garantiscano retrocessioni inferiori. In questo caso, i Servizi di gestione risulterebbero prestati non nell'esclusivo interesse dei Clienti, degli OICR gestiti e/o degli Investitori, bensì nell'interesse della SGR.

Conflitto n. 2(Conflitto derivante dall'investimento delle risorse dei portafogli gestiti e/o degli OICR gestiti in OICR collegati)

Nella prestazione del Servizio di gestione di portafogli e/o del Servizio di gestione collettiva del risparmio la SGR, e per essa i Soggetti rilevanti che svolgono attività inerenti i processi di gestione e/o che partecipano al Comitato Investimenti, potrebbero valutare di investire risorse inerenti i portafogli gestiti e/o uno o più OICR gestiti in OICR collegati, vale a dire in ulteriori OICR gestiti dalla Società, al fine di incrementare le masse raccolte da questi ultimi OICR.

Conflitto n. 3(Conflitto derivante dalle relazioni intrattenute dai Soggetti rilevanti con emittenti di strumenti finanziari investibili)

Nella prestazione del Servizio di gestione di portafogli e/o del Servizio di gestione collettiva del risparmio i Soggetti rilevanti che svolgono attività inerenti i processi di gestione e/o che partecipano al Comitato Investimenti, nei casi in cui ricoprano cariche sociali o incarichi direttivi e/o detengano partecipazioni nel capitale di emittenti di titoli quotati o di altri strumenti finanziari investibili (e/o relative società controllanti o controllate), potrebbero essere indotti ad effettuare e/o proporre per conto dei portafogli gestiti e/o degli OICR gestiti operazioni aventi ad oggetto detti titoli e strumenti finanziari, al fine di incrementarne gli scambi e in ultima istanza, il valore di mercato. In questo caso, i Servizi di gestione risulterebbero prestati non nell'esclusivo interesse dei Clienti e/o degli OICR gestiti e degli Investitori, bensì nell'interesse dei Soggetti rilevanti titolari delle cariche sociali, degli

incarichi direttivi o delle partecipazioni nel capitale degli emittenti degli strumenti finanziari acquistati (e/o relative società controllanti o controllate).

Conflitto n. 4

(Conflitto derivante dalle relazioni intrattenute dai Soggetti rilevanti con gli intermediari selezionati per l'esecuzione degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti)

Nella definizione della Strategia di Trasmissione degli Ordini della SGR i Soggetti rilevanti componenti del Consiglio di Amministrazione della SGR, nei casi in cui ricoprano cariche sociali o incarichi direttivi e/o detengano partecipazioni nel capitale di intermediari autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o alla ricezione e trasmissione di ordini (e/o relative società controllanti e/o controllate), potrebbero valutare di individuare nei suddetti intermediari, per una o più tipologie di strumenti finanziari, i soggetti ai quali trasmettere per la relativa esecuzione gli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti. La prospettiva di consentire a tali intermediari di lucrare le commissioni di esecuzione e/o raccolta ordini potrebbe indurre i componenti del Consiglio di Amministrazione della SGR a privilegiare i medesimi intermediari rispetto ad altri soggetti operanti come negoziatori anche nel caso in cui da parte di questi ultimi venissero offerte condizioni economiche e/o adottate misure in grado di garantire con maggiore efficacia l'ottenimento del miglior risultato possibile per conto dei portafogli gestiti e/o degli OICR gestiti. In questo caso, i Servizi di gestione risulterebbero prestati non nell'esclusivo interesse dei Clienti, degli OICR gestiti e degli Investitori, bensì nell'interesse dei Soggetti rilevanti titolari delle cariche sociali, degli incarichi direttivi o delle partecipazioni nel capitale degli intermediari selezionati nella Strategia (e/o relative società controllanti o controllate).

Conflitto n. 5

(Conflitto derivante dalle relazioni intrattenute dai Soggetti rilevanti con gli intermediari selezionati per l'esecuzione degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti e connesso, altresì, alla movimentazione dei portafogli e/o degli OICR)

Per gli ordini relativi a tipologie di strumenti finanziari per le quali siano stati selezionati come negoziatori di riferimento gli intermediari nei quali ricoprano cariche sociali o incarichi direttivi e/o detengano partecipazioni i Soggetti rilevanti che svolgono nella SGR attività inerenti i processi di gestione e/o che partecipano al Comitato Investimenti, la prospettiva di

consentire a tali intermediari di lucrare le commissioni di esecuzione e/o raccolta ordini potrebbe indurre i medesimi Soggetti rilevanti a movimentare i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti in misura non giustificata dalle esigenze di gestione dei portafogli e/o degli OICR medesimi e, pertanto, a favorire l'interesse dei suddetti intermediari (e, in ultima istanza, l'interesse proprio) a discapito degli interessi dei Clienti, degli OICR gestiti e degli Investitori.

Conflitto n. 6

(Conflitto derivante da relazioni intrattenute dai Soggetti rilevanti con altri soggetti terzi con i quali la SGR intrattiene rapporti d'affari)

In relazione ad attività connesse o funzionali ai Servizi di gestione i Soggetti rilevanti componenti del Consiglio di Amministrazione della SGR, nei casi in cui ricoprano cariche sociali o incarichi direttivi e/o detengano partecipazioni nel capitale di altri soggetti, potrebbero indurre la SGR ad instaurare rapporti d'affari con tali soggetti (e/o relative società controllanti e/o controllate) a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle riconosciute ad operatori concorrenti oppure in assenza di effettive necessità o presupposti giustificativi, come nei casi in cui:

- si riconoscessero agli intermediari collocatori nei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione rivestano posizioni di interesse condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle riconosciute ad altri collocatori, con conseguenti minori introiti per la SGR;
- si riconoscessero ai gestori di portafogli (o ai gestori collettivi) nei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione rivestano posizioni di interesse retrocessioni commissionali più favorevoli rispetto a quelle riconosciute ad altri gestori di portafogli (o ad altri gestori collettivi) con i quali la SGR abbia in essere convenzioni di utilizzo inerenti gli OICR gestiti, con conseguenti minori introiti per la SGR;
- si riconoscessero alle banche nelle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione rivestano posizioni di interesse condizioni economiche più favorevoli rispetto alla media di mercato o alle condizioni riconosciute ad altre banche operanti come depositarie degli strumenti finanziari e delle disponibilità di Clienti e/o OICR, con conseguente aumento dei costi generali connessi allo svolgimento dei Servizi di gestione e, per ciò stesso, dei costi posti a carico dei Clienti, degli OICR gestiti e degli Investitori;

- si incaricassero di svolgere attività di *advisory* o altri servizi in *outsourcing* in relazione ai portafogli gestiti e/o agli OICR gestiti soggetti nei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione rivestano posizioni di interesse, in assenza di effettive necessità o presupposti giustificativi oppure riconoscendo ai medesimi soggetti condizioni economiche più favorevoli rispetto alla media di mercato, con conseguente aumento dei costi generali connessi allo svolgimento dei Servizi e, per ciò stesso, dei costi posti a carico dei Clienti, degli OICR gestiti e degli Investitori.

In tutti questi casi, i Servizi risulterebbero prestati non nell'esclusivo interesse dei Clienti, degli OICR gestiti e degli Investitori, bensì nell'interesse dei Soggetti rilevanti titolari delle cariche sociali, degli incarichi direttivi o delle partecipazioni nel capitale dei soggetti terzi, con minori introiti per la SGR (nei primi due casi) e/o veri e propri pregiudizi per i Clienti, gli OICR gestiti e gli Investitori (negli ultimi due casi).

Conflitto n. 7

(Conflitto derivante dalla partecipazione simultanea di un Soggetto rilevante a più fasi dei Servizi di gestione)

Nella prestazione del Servizio di gestione di portafogli e/o del Servizio di gestione collettiva del risparmio potrebbe accadere che i Soggetti rilevanti componenti del Consiglio di Amministrazione della SGR partecipino sia ai processi di gestione e all'effettuazione delle operazioni di investimento inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti (tramite la partecipazione al Comitato Investimenti), sia alla definizione in sede di Consiglio di Amministrazione dell'*asset allocation* strategica concernente le linee di gestione e/o gli OICR gestiti. Nei casi in cui detti Soggetti rilevanti abbiano posizioni di interesse nei confronti di determinate operazioni e/o di determinati emittenti o strumenti finanziari, potrebbe accadere che gli stessi definiscano l'*asset allocation* strategica in funzione dei medesimi interessi. In questo caso, i Servizi di gestione risulterebbero prestati non nell'esclusivo interesse dei Clienti, degli OICR gestiti e degli Investitori, bensì nell'interesse dei Soggetti rilevanti titolari delle posizioni di interesse.

Conflitto n. 8

(Conflitto derivante dall'inversione degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti)

Nella trasmissione agli intermediari negozianti degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti, avuto riguardo anche al caso di OICR gestiti su delega di terzi, e con

riferimento, in particolare, all'aggregazione degli ordini e ai casi di eseguiti parziali, la SGR, e per essa i Soggetti rilevanti che svolgono attività inerenti i processi di gestione e/o che partecipano al Comitato Investimenti, potrebbero privilegiare l'interesse di un portafoglio gestito e/o di un OICR gestito e dei relativi Investitori a discapito dell'interesse di altro portafoglio gestito e/o OICR gestito e dei relativi Investitori invertendo la priorità di esecuzione o trasmissione degli ordini riferibili ai diversi portafogli gestiti e/o OICR gestiti.

Conflitto n. 9

(Conflitto derivante da operazioni su OICR gestiti)

La SGR, e per essa i Soggetti rilevanti che svolgono attività inerenti i processi di gestione e/o che partecipano al Comitato Investimenti degli OICR gestiti ovvero che risultino detentori di quote degli OICR gestiti, potrebbero privilegiare l'interesse di un OICR gestito e dei relativi Investitori a discapito dell'interesse di altro OICR gestito e dei relativi Investitori anche con una delle seguenti ulteriori modalità:

- effettuando operazioni di trasferimento degli OICR nei quali sono investiti i patrimoni degli OICR gestiti (*hedge funds*) a valere su alcuni OICR gestiti piuttosto che su altri;
- effettuando operazioni di investimento delle risorse finanziarie di proprietà della SGR o dei Soggetti rilevanti a valere su alcuni OICR gestiti piuttosto che su altri.

Misure organizzative adottate per la gestione dei conflitti

Accredito ai patrimoni dei portafogli gestiti e/o degli OICR gestiti delle retrocessioni commissionali percepite da terzi (Conflitto n. 1)

Nei casi in cui le risorse dei portafogli gestiti e/o degli OICR gestiti siano investite in OICR di terzi e a fronte di tali investimenti siano garantite retrocessioni commissionali alla Società, tali remunerazioni sono integralmente accreditate dalla SGR ai patrimoni dei portafogli e/o degli OICR acquirenti.

Eliminazione di spese, oneri e commissioni nei casi di investimento in OICR collegati (Conflitto n. 2)

Nei casi in cui le risorse dei portafogli gestiti e/o degli OICR gestiti siano investite in quote di OICR collegati, vale a dire in quote di ulteriori OICR gestiti dalla Società, nei confronti dei portafogli e/o degli OICR acquirenti la SGR non applica spese ed oneri di alcun genere per la sottoscrizione o il rimborso degli OICR *target*, né sono considerate – ai fini del computo delle commissioni di gestione – le parti dei portafogli e/o degli OICR acquirenti

rappresentate dagli OICR *target*. Per il Servizio di gestione di portafogli, qualora non sia garantita l'esclusione della parte di portafogli investita negli OICR target dal computo delle commissioni di gestione, sono comunque garantiti rilevanti sconti commissionali ai Clienti.

Monitoraggio delle posizioni di interesse detenute dai Soggetti rilevanti e astensione dei medesimi dalle votazioni in sede di C.d.A. e di Comitato Investimenti nelle quali abbiano interessi in conflitto (Conflitti nn. 3, 4, 5 e 6)

La SGR acquisisce da tutti i Soggetti rilevanti persone fisiche informazioni in merito all'assunzione di cariche sociali in intermediari e/o società emittenti titoli quotati, e relative società controllanti e controllate.

Dette informazioni sono poste a disposizione della Funzione di *Compliance* la quale, con il supporto dei competenti uffici della SGR, predispone e mantiene costantemente aggiornati:

- apposito **elenco dei Soggetti rilevanti della SGR** che hanno comunicato l'assunzione di cariche sociali in altri intermediari e/o società emittenti titoli quotati, e relative società controllanti e controllate e denominazione delle stesse; nonché
- apposito **elenco dei soggetti terzi con i quali la SGR ha in essere rapporti d'affari** (accordi di retrocessione commissionale a favore della SGR; accordi con gli intermediari selezionati per l'esecuzione degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti; accordi di distribuzione con intermediari collocatori; convenzioni di utilizzo degli OICR gestiti con gestori di portafogli o gestori collettivi; accordi con banche depositarie; accordi con soggetti incaricati di svolgere attività di *advisory* o servizi in *outsourcing*).

I Soggetti rilevanti che assumono le cariche surriferite, nel caso in cui operino come componenti di organi o comitati aziendali, sono tenuti ad astenersi da tutte le votazioni in relazione alle quali abbiano interessi in conflitto. Dei conflitti sussistenti in ragione dell'oggetto delle votazioni la Funzione di *Compliance* provvede, ove possibile, a dare tempestiva comunicazione all'organo o comitato interessato. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono tenuti ad astenersi dalle relative votazioni:

- i Soggetti rilevanti che partecipano ai processi di gestione e/o al Comitato Investimenti, in relazione alle votazioni aventi ad oggetto l'investimento dei portafogli gestiti e/o degli OICR gestiti in strumenti finanziari di emittenti nei quali gli stessi ricoprano cariche sociali o incarichi direttivi;
- i Soggetti rilevanti componenti del Consiglio di Amministrazione della SGR, in relazione

alle votazioni aventi ad oggetto la conclusione di accordi con soggetti terzi (intermediari selezionati per l'esecuzione degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti, collocatori, gestori individuali o collettivi controparti di convenzioni di utilizzo inerenti gli OICR gestiti, banche depositarie, società che svolgono attività di *advisory* o che prestano servizi in *outsourcing*) nei quali gli stessi ricoprono cariche sociali o incarichi direttivi.

Verifica e controllo dei costi applicati dagli intermediari selezionati per l'esecuzione degli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti (Conflitto n. 4)

La selezione degli intermediari ai quali trasmettere per la relativa esecuzione gli ordini inerenti i portafogli gestiti e/o gli OICR gestiti è realizzata dalla SGR nella propria Strategia di Trasmissione degli Ordini, osservando le disposizioni stabilite nel Regolamento Consob n. 16190/2007 per la definizione di tale Strategia. La Società verifica, in fase di monitoraggio e revisione della Strategia, che i costi applicati dagli intermediari selezionati siano in linea con quelli di mercato e/o coerenti con le metodologie operative seguite, e prevede di rivolgersi ad operatori diversi da quelli individuati nei casi in cui le condizioni applicate da questi ultimi non risultino sufficientemente competitive.

Verifica e controllo dell'operatività dei gestori (Conflitto n. 5)

La SGR monitora le operazioni disposte sui portafogli gestiti e/o sugli OICR gestiti al fine di rilevare operazioni di investimento e/o disinvestimento che per tempistica, frequenza e/o modalità risultino non rispondenti agli interessi dei Clienti, degli OICR gestiti e degli Investitori e/o non giustificate dalle esigenze di gestione dei portafogli e/o degli OICR. Le decisioni di investimento sono adottate, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito per le linee di gestione e nei regolamenti degli OICR gestiti e tenuto conto di quanto definito in sede di Consiglio di Amministrazione e di Comitato Investimenti.

Retribuzioni indipendenti (Conflitto n. 5)

Le retribuzioni e/o i compensi spettanti ai Soggetti rilevanti che svolgono attività inerenti i processi di gestione e/o che partecipano al Comitato Investimenti, anche nel caso in cui rivestano la qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della SGR, non sono determinati in funzione del numero degli ordini eseguiti, né secondo modalità idonee ad avvantaggiare singoli portafogli gestiti e/o OICR gestiti rispetto ad altri portafogli gestiti e/o OICR gestiti.

Riconoscimento di commissioni omogenee tra i diversi collocatori e in relazione alle linee di gestione e agli OICR distribuiti (Conflitto n. 6)

Nei confronti di ciascun collocatore o distributore le percentuali di retrocessione delle commissioni di gestione addebitate sulle linee di gestione e/o sugli OICR gestiti non sono differenziate in base alla tipologia di linea di gestione e/o di OICR gestito e, pertanto, risultano tra loro omogenee.

Astensioni specifiche per i Soggetti rilevanti che partecipino a più fasi del Servizio (Conflitto n. 7)

In sede di Consiglio di Amministrazione e/o Comitato Investimenti, le decisioni relative alla definizione dell'*asset allocation* strategica e tattica inerente le linee di gestione e/o gli OICR gestiti non possono essere adottate con il voto esclusivo dei Soggetti rilevanti consiglieri di amministrazione/membri componenti il Comitato Investimenti cui siano attribuite, altresì, competenze relative ai processi di gestione e all'effettuazione delle operazioni di investimento dei portafogli gestiti e/o degli OICR gestiti. Tali soggetti, nei casi di assenza degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione/Comitato Investimenti, sono tenuti ad astenersi dalle suddette votazioni.

Modalità di gestione e trasmissione degli ordini inerenti gli OICR gestiti (Conflitto n. 8)

I Soggetti rilevanti che svolgono attività inerenti i processi di gestione sono tenuti ad operare nel rispetto di quanto eventualmente previsto nella regolamentazione interna della SGR in materia di aggregazione di ordini e di eseguiti parziali.

Modalità di selezione degli OICR per operazioni su OICR gestiti (Conflitto n. 9)

Nei casi di operazioni di trasferimento di *hedge funds* nei quali è investito il patrimonio di OICR gestiti e/o di operazioni di investimento delle risorse finanziarie della SGR o dei Soggetti rilevanti su OICR gestiti, la SGR individua l'OICR gestito con riferimento o in relazione al quale porre in essere l'operazione sulla base di criteri obiettivi, idonei ad evitare di avvantaggiare un OICR gestito a discapito di altro OICR gestito.

Omogenità di oneri e costi gravanti sulle linee di gestione e sugli OICR gestiti

La SGR si astiene dall'applicare su singole linee di gestione e/o su singoli OICR gestiti, in assenza di valide ragioni giustificative, oneri e costi di qualsiasi genere diversi e/o ulteriori rispetto a quelli applicati ad altre linee di gestione e/o ad altri OICR gestiti.

Definizione di ruoli operativi e relative responsabilità

La SGR ha in essere procedure aziendali che individuano in modo specifico i compiti spettanti a ciascun Soggetto rilevante e le relative responsabilità, che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere e delimitano puntualmente funzioni operative e funzioni di controllo, precludendo la possibilità che Soggetti ai quali siano attribuiti profili di controllo partecipino alla gestione e/o allo svolgimento di attività che hanno l'obbligo di verificare.

Definizione di principi deontologici e di regole per le operazioni personali

La SGR ha adottato un Codice di comportamento con il quale – nel rispetto dei principi di competenza, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza e indipendenza – ha stabilito regole e criteri di comportamento che i Soggetti rilevanti devono osservare nello svolgimento delle attività e delle funzioni ad essi attribuite nella Società. Nel Codice sono previste, altresì, regole in materia di operazioni personali finalizzate ad evitare il compimento, da parte dei Soggetti rilevanti, di operazioni suscettibili di comportare conflitti di interesse in virtù dell'utilizzo di informazioni privilegiate acquisite nell'operatività aziendale.

3. Identificazione ed aggiornamento dei casi di conflitto di interessi

La SGR, oltre a identificare i conflitti di interesse già in essere, è tenuta ad adottare tutte le opportune misure necessarie ad identificare nuove ipotesi di conflitto che dovessero manifestarsi nello svolgimento dei Servizi di gestione ed essere pronta a gestire detti eventuali nuovi conflitti. Per far sì che ogni area ed attività prestata dalla SGR sia costantemente sottoposta ad una approfondita analisi in tema di individuazione di nuovi conflitti è necessario che tutti i Destinatari siano coinvolti nella relativa attività di identificazione e monitoraggio.

A tal fine, la SGR attribuisce alla Funzione di *Compliance* la responsabilità di procedere ad una compiuta e corretta informazione del personale in materia di conflitti di interesse. In particolare, alla citata Funzione è richiesto di procedere alla diffusione della presente *Policy* e di programmare, ove necessarie, apposite sessioni di formazione e approfondimento.

I Soggetti rilevanti devono essere edotti sui criteri che presidono all'identificazione dei conflitti di interesse in modo che possano rilevare, nell'ambito della propria area di competenza, nuove situazioni di conflitto che dovessero presentarsi.

A tal fine, i medesimi sono tenuti a fornire tutte le informazioni relative alle posizioni di interesse dagli stessi detenute (cariche sociali; incarichi direttivi) indicate nel paragrafo 2, in modo da contribuire al monitoraggio e alle verifiche da effettuarsi su base continuativa.

4. Procedura di segnalazione dei conflitti di interesse

Tutti i Destinatari, una volta identificato sulla base dei criteri indicati nella presente *Policy* un nuovo potenziale caso di conflitto di interessi, provvedono a darne comunicazione tramite e-mail alla Funzione di *Compliance*. La Funzione di *Compliance* effettua le opportune valutazioni all'esito delle quali:

- qualora propenda per la rilevanza del conflitto, aggiorna il Registro e individua apposite soluzioni organizzative e di controllo per la relativa gestione e/o per l'aggiornamento della presente *Policy*, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- qualora propenda per l'irrelevanza del conflitto, si astiene dal definire qualunque nuovo intervento, mantenendo, però, traccia delle valutazioni effettuate.

La Funzione di *Compliance* provvede, altresì, di propria iniziativa a valutare e monitorare costantemente la validità e l'efficacia della presente *Policy* e ad identificare possibili ulteriori casi di conflitto di interessi.

5. Compiti degli Organi e delle Funzioni Aziendali

Conformemente a quanto indicato nel paragrafo 2, qualora le misure organizzative adottate non risultino sufficienti ad escludere che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti e/o di recare pregiudizio agli OICR gestiti e agli Investitori sia evitato, la Funzione di *Compliance* è tenuta ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della SGR affinché lo stesso adotti le deliberazioni necessarie per garantire che i Clienti siano informati della natura e/o delle fonti del conflitto e/o per assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti e degli Investitori. Qualora i tempi per la convocazione del Consiglio di Amministrazione non risultino congrui per la realizzazione dell'operazione in conflitto di interessi, la decisione è assunta dall'Amministratore Delegato. La Funzione di *Compliance* provvede ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale delle valutazioni effettuate e a relazionare il primo Consiglio di Amministrazione utile. La Funzione di *Compliance* provvede, altresì, ad

informare la Funzione di Revisione Interna.

6. Responsabilità della Funzione di *Compliance*

In tema di conflitti di interesse la SGR attribuisce alla Funzione di *Compliance*, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, le seguenti attività:

- a. informativa e formazione dei Soggetti rilevanti;
- b. raccolta e valutazione delle segnalazioni di potenziali conflitti di interesse provenienti da Soggetti rilevanti e dalla Funzione di Revisione Interna;
- c. tenuta del Registro ai sensi degli artt. 26 e 40 del Regolamento;
- d. informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale annualmente in occasione della relazione sull'attività della Funzione e, comunque, in occasione dell'identificazione di nuovi conflitti di interesse e/o di proposte di misure organizzative di gestione e/o in generale di revisione della *Policy*.

7. Registro dei conflitti di interesse

La Funzione di *Compliance* istituisce ed aggiorna su base continuativa apposito Registro nel quale riporta la situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei Clienti e/o degli OICR gestiti e dal quale elimina i conflitti precedentemente censiti e non più operativi.

Ogni volta che la Funzione di *Compliance* effettua l'aggiornamento del Registro, essa provvede a darne pronta comunicazione all'Amministratore Delegato ed alla Funzione di Revisione Interna. La Funzione di *Compliance* provvede, altresì, a darne pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in occasione della prima riunione utile.

8. Aggiornamento della *Policy*

La Funzione di *Compliance* provvede a monitorare su base continuativa, di propria iniziativa o su segnalazione, quanto riportato nella presente *Policy* al fine di individuare contenuti suscettibili di aggiornamento. In particolare, la Funzione di *Compliance* provvede ad identificare nuove possibili situazioni di conflitto di interessi e/o ad accertare l'intervenuto venir meno dei conflitti precedentemente censiti. La Funzione è tenuta, inoltre, a monitorare e verificare che le misure organizzative adottate dalla SGR per la gestione dei conflitti rilevati continuino a risultare idonee alle rispettive finalità e ad essere applicate nelle modalità prescritte. Delle verifiche effettuate relaziona prontamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Funzione di Revisione Interna.